



COMUNE DI ALPIGNANO (PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE N. 42 del 22/05/2020 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di maggio si tiene la riunione del Collegio dei Revisori dei conti composto da:

Sig. Franco DE AMICIS	Presidente
d.ssa Elvira POZZO	Componente
dott. Andrea FEA	Componente

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale (articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, e dall'art. 16 comma 1 della Legge 160/2016 il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora soggetti al "pareggio di bilancio"), come previsto dalla legge di stabilità 2016, prevede espressamente quanto segue:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

.....

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: " *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 02/12/2019 " *Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022. Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale*";

Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ad oggetto " *ufficio personale. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Revisione struttura organizzativa dell'ente e modifica della programmazione del personale – piano assunzionale anno 2020*".

Preso atto che la proposta di delibera de quo è stata formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- art. 33 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;

Lo scrivente Collegio dei Revisori;

PRENDE ATTO

- della modifica al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – Piano assunzionale 2020, come approvato con deliberazione di G.C. n. 183/2019, di non procedere alla copertura del posto istruttore direttivo categoria D ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e che la suddetta viene recepita nell'*Allegato A "Programma triennale del fabbisogno del personale"*, di cui alla deliberazione di G.C. n. 183/2019, che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;

- della revisione dell'organigramma - come approvato con deliberazione di G.C. n. 183/2019 – e di approvazione del nuovo organigramma (*Allegato B*) nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna e i relativi posti, per consentire con decorrenza 01 giugno 2020 – salvo rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica - l'assegnazione delle relative risorse umane.

- che la variazione proposta non comporta incremento della dotazione organica dell'ente, ed è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale, ed è a invarianza di spesa.

ACCERTA

che la spesa per la programmazione triennale del fabbisogni di personale 2020/2022 che si propone di approvare a modifica di quanto precedente predisposto con deliberazione di G.C. n. 183/2019, è stata prevista nelle previsioni di bilancio ed è stata compresa negli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale 2021/2022, che si conformano al principio della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cui la presente programmazione resta subordinata;

ESPRIME

parere favore alla proposta di deliberazione ad oggetto *"ufficio personale. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Revisione struttura organizzativa dell'ente e modifica della programmazione del personale – piano assunzionale anno 2020"*.


null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione.

Il Collegio dei Revisori

Sig. Franco DE AMICIS

d.ssa Elvira POZZO

dott. Andrea FEA

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'Franco De Amicis'. The middle signature is less legible but appears to be 'Elvira Pozzo'. The bottom signature is highly stylized and illegible.